



## COMUNE DI LUNGAVILLA

### MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'.

(Art. 72, co. 2, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, n. 14/2011).

**Premesso che** l'art.15 della L.12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14.11.2011, ha introdotto importanti novità nell'azione amministrativa. In particolare:

- Dal 1 gennaio 2012 è vietato alle Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ecc) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Treni Italia, ecc.) richiedere ai cittadini certificati che possono essere autocertificati.
- Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni relativamente a stati e qualità personali sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
- Sulle certificazioni da rilasciare ai soggetti privati, a pena di nullità, deve essere riportata la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". - Non è possibile richiedere ai cittadini la produzione di atti o certificati inerenti stati, qualità personali e fatti che risultino "autocertificabili", che siano attestati in documenti già in loro possesso o che essi siano tenuti a certificare.
- In luogo di tali atti o certificati le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Diversamente, sono obbligate ad accettare la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato.

- la richiesta e l'accettazione di certificati o atti di notorietà da parte di una Pubblica Amministrazione, in luogo delle relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, costituisce violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 74, comma 2, del citato D.P.R. 445/2000;

**Considerato**, altresì, il disposto degli articoli 43 e 71 del citato Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000), che prevedono:

- l'obbligo, a carico delle P.A., di procedere alle verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato dal cittadino;
- la possibilità di utilizzare, a tal fine, il sistema dell'attestazione di concordanza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi dell'Amministrazione che detiene stabilmente i dati;

**Considerato**, infine, che le Amministrazioni sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti e ad individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

Si stabilisce quanto segue:

#### **1. Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti**

Ferma restando la responsabilità di ciascun servizio per le attività di propria competenza, sia in riferimento all'acquisizione da/verso altre pubbliche amministrazioni, sia in riferimento agli accertamenti e controlli di cui agli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000, il servizio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione o l'accesso ai dati è individuato nel Servizio Amministrativo.

#### **2. Richieste di verifica pervenute da parte di altre pubbliche amministrazioni e da gestori di pubblici**

l'Amministrazione procedente deve inviare una nota riportante i dati forniti dal cittadino ed, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni e l'apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non concordanza della dichiarazione resa. Tale procedura può essere utilizzata anche dai privati gestori di pubblici servizi o dai privati che consentano l'utilizzo di autocertificazioni nei rapporti con il cittadino. Le richieste di verifica avanzate dalle Pubbliche Amministrazioni devono essere prodotte su carta intestata dell'Ente, munite di timbro e firma (ovvero di sottoscrizione digitale in caso di documento informatico) e devono riportare cognome, nome e qualifica del richiedente;

**Tali richieste possono essere trasmesse con una delle seguenti modalità:**

- 1. preferibilmente tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [comune.lungavilla@legalpec.it](mailto:comune.lungavilla@legalpec.it);**
- 2. tramite fax al n. 0383/76628. In tal caso le richieste sono valide solo se è possibile individuare con assoluta certezza il mittente;**
- 3. a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: COMUNE DI LUNGAVILLA Piazza Capitano Albini n.3 - 27053 Lungavilla (PV) In caso di richieste di verifica avanzate dai privati che consentano all'utilizzo delle autocertificazioni, andrà allegata anche busta già affrancata per la risposta.**

Le richieste così pervenute vengono evase nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dalla vigente normativa. La mancata osservanza di tale termine costituisce violazione dei doveri d'Ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione (Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, n. 14/2011). Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine sono trattate le richieste di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri di questo ente e comuni aderenti e formulate da altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi, che non costituiscono verifica di dichiarazioni sostitutive. In tal caso si procederà alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000.